



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.420/Registro Generale del 29/06/2021

**DETERMINA DEL COORDINATORE 3° SETTORE
N.80 DEL 22/06/2021**

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, TRASPORTO E CONFERIMENTO FANGHI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI – RIAPPROVAZIONE DETERMINAZIONI A CONTRATTARE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ANDATA DESERTA. - CIG 8802772541.



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio di Siracusa

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REGISTRO GENERALE N. _____ DEL _____

REGISTRO DEL 3° SETTORE N. 80 DEL 22 / GIUGNO / 2021

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, TRASPORTO E CONFERIMENTO FANGHI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI – RIAPPROVAZIONE DETERMINAZIONI A CONTRATTARE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ANDATA DESERTA - CIG: **8802772541** -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con precedente determina RG 315 del 13/05/2021 erano state approvate le determinazioni a contrattare relative al servizio in oggetto, il cui progetto dell'importo complessivo di € 230.000,00 era stato approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 29/04/2021;
- a seguito dell'approvazione della determina RG 315/2021 è stata esperita sulla piattaforma del MEPA una procedura negoziata mediante il lancio di una R.D.O. a n. 17 imprese operanti nel settore della depurazione delle acque reflue;
- la predetta R.D.O. è andata purtroppo deserta per cui necessita ripetere le operazioni di gara previa riapprovazione delle determinazioni a contrattare con le quali viene stabilito di allargare l'invito a proporre offerta a tutte le imprese iscritte sul MEPA per l'esecuzione di servizi specializzati nel settore idrico e sanitario in possesso dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara;
- l'invito a proporre offerta esteso a tutte le imprese iscritte sul MEPA in una determinata categoria merceologica si configura come una R.D.O. aperta che però non equivale alla Procedura Aperta di cui all'art. 60 del Codice dei Contratti in quanto da essa rimangono comunque escluse tutte le imprese non aderenti al MEPA stesso;
- normativamente la R.D.O. aperta si configura quindi come una procedura negoziata aperta in quanto diretta ad un numero cospicuo ma finito di operatori economici;

CIO' PREMESSO

RILEVATO che l'importo a base di gara del servizio rientra sotto la soglia di € 214.000,00 di cui alla lettera c), comma 1 dell'art. 35 del D. Lgs 50/2016;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, gli appalti dei servizi di importo compreso fra 150.000,00 € e 214.000,00 € possono essere affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

RILEVATO che l'affidamento attualmente in corso del servizio scadrà il prossimo 31 Luglio per cui per velocizzare la procedura risulta oltremodo opportuno espletare una procedura negoziata

senza bando da esperirsi sulla piattaforma del MEPA ai sensi di quanto previsto dal citato art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. 77 del 31/05/2021;

CONSIDERATO CHE :

- ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il criterio di aggiudicazione può essere quello del minor prezzo in quanto trattasi di servizio avente caratteristiche standardizzate;
- sul M.E.PA. è disponibile la classe merceologica "Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)" avente quale sottocategoria "Impianti idrici-sanitari" all'interno della quale, secondo quanto esplicitato a pag. 14 dell'allegato 18 al Capitolato d'oneri "Servizi" è ricompresa l'attività "impianti di trattamento reflui"
- i servizi previsti nel progetto approvato con la GM 49/2021 possono essere assimilati a quelli previsti nel citato "Allegato 18" del MEPA;
- il servizio da appaltare non è suddivisibile in lotti distinti in quanto tutte le operazioni del servizio di gestione risultano fra loro integrate ed il loro frazionamento risulterebbe artificioso;
- l'attuale gestore dell'impianto di depurazione, Ecotecnica srl di Mazara del Vallo, si è aggiudicato l'affidamento mediante procedura negoziata per cui, al fine del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 36 del Codice dei Contratti, la stessa ditta non potrà partecipare alla gara da indire successivamente all'adozione del presente provvedimento;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

VISTI

- l'articolo 32 comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale dispone che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:
 - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta dei contraenti ammessi dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, il sottoscritto RUP PROPONE AL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

- 1) **RIAPPROVARE** le seguenti determinazioni a contrattare, che sostituiscono quelle approvate con la determina RG 315/2021:
 - i. l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione ordinaria, trasporto e conferimento fanghi dell'impianto di depurazione dei Comuni di Lentini e Carlentini;
 - ii. il fine che si intende perseguire con il contratto da stipulare è quello di consentire il regolare funzionamento dell'impianto di depurazione dei Comuni di Lentini e Carlentini;
 - iii. il contratto del servizio in oggetto verrà stipulato in forma di scrittura privata e le clausole contrattuali sono quelle riportate nello schema di contratto e negli altri elaborati del progetto approvato con la delibera di G.C. n. 49/2021;

- iv. La durata contrattuale del servizio è prevista in mesi 7 (sette) decorrenti dalla data di effettivo affidamento del servizio;
- v. Il quadro economico del progetto rimane confermato quello approvato con la GM 49/2021;
- vi. l'affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata senza bando da celebrarsi sul MEPA mediante il lancio di una RDO aperta a tutti gli operatori economici ivi iscritti per la classe merceologica "Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)" avente quale sottocategoria "Impianti idrici-sanitari" all'interno della quale, secondo quanto esplicitato a pag. 14 dell'allegato 18 al Capitolato d'oneri "Servizi" è ricompresa l'attività "impianti di trattamento reflui"
- vii. potranno partecipare alla procedura di gara gli operatori economici indicati all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, che non si trovino in nessuna delle clausole ostative per la partecipazione alle procedure di gara di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, che siano in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativi ed economici esplicitati nel Disciplinare di gara in approvazione con la presente determina a contrattare;
- viii. Criterio di aggiudicazione: Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo del servizio a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; non saranno ammesse offerte in aumento. Il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato con la procedura prevista dall'art. 97 commi 2, 2bis, 2ter del D. Lgs 50/2016 soltanto se il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a 5; ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs 50/2016 la procedura di esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero di offerte risulti inferiore a 5;
- ix. ai fini della pubblicità della presente procedura, si applica quanto previsto dallo stesso comma 2 lettera b) dell'art. 1 della legge 120/2020 per cui verrà data evidenza dell'avvio della procedura negoziata in trattazione tramite pubblicazione di un avviso sul sito internet istituzionale dell'ente, sezione "amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti ed inoltre all'albo pretorio del Comune;
- x. si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua e conveniente;
- xi. non si procederà all'aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per il Comune di Lentini;

2) **RIAPPROVARE** e pubblicare l'elaborato di gara denominato "Disciplinare di gara" che sostituisce quello approvato con la precedente determina RG 315/2021, confermando la validità dei restanti elaborati di gara approvati con la stessa determina RG 315/2021;

3) **STABILIRE** che al fine del rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36 del Codice dei contratti, l'attuale gestore dell'impianto di depurazione (Ecotecnica srl di Mazara del Vallo), in quanto aggiudicatario dell'ultima procedura negoziata esperita nel corso dell'anno 2020 non potrà partecipare alla procedura negoziata in indizione;

4) **DARE ATTO** che la spesa di € 230.000,00 risulta impegnata come segue:

- per € 180.000,00 al capitolo 28497/0, "Gestione depuratore – Quota Lentini", impegno 267/2 esercizio 2021, P.D.C. n. 1.03.02.15.013;

- per € 50.000,00 al capitolo 28497/1, "Depuratore – Anticipo quota Carlentini", impegno 268/2, esercizio 2021, P.D.C. n. 1.03.02.15.013;

5) **DICHIARARE:**

1) l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano anticorruzione dell'ente.

2) che gli impegni di spesa del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 102/2009, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con deliberazione di giunta n. 75 del 19/04/2011 e nei limiti ivi previsti;

- 3) che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente, Amministrazione trasparente;
- 4) ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Salvatore Ridolfo)



IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

VISTA e fatta propria la superiore proposta;

VISTO l' O.EE.LL. vigente

VISTO lo Statuto del Comune di Lentini

DETERMINA

DI APPROVARE la superiore proposta del Responsabile Unico del Procedimento come sopra esplicitata.

DICHIARARE l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano anticorruzione dell'ente.

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

(Ing. Bruno Zagami)

Firmato digitalmente da

**BRUNO
ZAGAMI**

C = IT

PARERI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 29/06/2021 10:21:56

ALLEGATO ALLA DETERMINA N.80 del 22/06/2021 del 3° Sett.

OGGETTO: Servizio di gestione, manutenzione ordinaria, trasporto e conferimento fanghi dell'impianto di depurazione dei comuni di Lentini e Carlentini- riapprovazione determinazione a contrarre a seguito di procedura negoziata andata deserta. CIG: 8802772541

PROT.n. 530 del 22/06/2021



COMUNE DI LENTINI
Provincia di Siracusa

Prot. _____

li _____

A Spett. Impresa _____

PEC: _____

DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA

(L. 11/09/2020 n. 120 e D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: "Servizio di gestione, manutenzione ordinaria, trasporto e conferimento fanghi dell'impianto di depurazione delle acque reflue dei Comuni di Lentini e Carlentini" -

CIG: 8740250A76

PARTE PRIMA
OGGETTO GARA – IMPORTO GARA –
ONERI E PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1 – INFORMAZIONI GENERALI

Il presente appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i. , dalla legge 120/2020 e dal DPR 207/2010, dal presente Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto oltre che, per quanto non regolato nelle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

Il presente disciplinare di gara prescrive la procedura d'appalto e le modalità di partecipazione alla gara, la documentazione da presentare e le sue le modalità.

Per le condizioni e modalità di esecuzione del servizio non riportate nel presente disciplinare si fa espresso rinvio al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 - STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI LENTINI

Piazza Umberto I n. 31 – 96016 - LENTINI (SR) P.IVA 00183900893

E-mail: idrico@comune.lentini.sr.it Pec lavori.pubblici@pec.comune.lentini.sr.it

URL: <http://www.comune.lentini.sr.it>

Con la delibera di G.M. n. 49 del 29 Aprile 2020 è stato approvato il progetto del servizio di gestione, manutenzione ordinaria, trasporto e conferimento fanghi dell'impianto di depurazione delle acque reflue dei Comuni di Lentini e Carlentini; con la determina del coordinatore del 3° settore R.G. n. _____ del _____ sono state approvate le determinazioni a contrarre ed è stato effettuato l'impegno di spesa.

In conseguenza dell'adozione degli atti amministrativi predetti, il Comune di Lentini bandisce una gara nella forma della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 120/2020, per l'affidamento del servizio in oggetto.

La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016, ritenendo il servizio richiesto rientrante nella casistica di cui al comma 4, lett. b) dello stesso art. 95.

Art. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO - CPV 90481000-2

L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione, manutenzione ordinaria, trasporto e conferimento dei fanghi dell'impianto di depurazione delle acque reflue dei Comuni di Lentini e Carlentini. Il dettaglio e le modalità di svolgimento del servizio sono riportate nel Capitolato Speciale d'appalto allegato al presente disciplinare.

Il servizio da affidare si compone di due sottoservizi principali che hanno una differente articolazione spazio-temporale:

- SERVIZIO PRINCIPALE: relativo al servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto. Questo insieme di servizi ha una temporalità continua, una spazialità ben individuata all'interno delle recinzioni dei due siti in cui si articola l'impianto, ed in virtù della finalità da perseguire (rispetto di tutti parametri di normativa dell'effluente depurato) ha un importo preventivato a "Corpo". Ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si precisa che il presente servizio costituisce il servizio principale dell'appalto. In caso di raggruppamento di operatori economici di tipo verticale il mandatario eseguirà la prestazione di tale servizio principale, il mandante quella di cui al servizio indicato come secondario. Per la partecipazione alla procedura di selezione dell'esecutore è

ammessa la partecipazione anche dei raggruppamenti orizzontali in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione e ciascun soggetto del raggruppamento è obbligato a possedere entrambi i requisiti.

- SERVIZIO SECONDARIO: relativo al servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti prodotti nell'impianto (Fanghi, vaglio e sabbie). Questo tipo di servizi, che vengono indicati come "secondari" ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, ha una temporalità discontinua, un sito di partenza che è quello della stazione di centrifugazione all'interno dell'impianto ed una destinazione di conferimento finale che non è né fissa né precostituita in quanto dipende dalle disponibilità che il mercato offre in ogni momento sia in termini di costi di accesso che di spazi per il conferimento.

Art. 4 -- DURATA E VALORE DELL'APPALTO

La durata prevista dell'affidamento è di mesi 7 (sette) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.

Importi dell'appalto

Descrizione		
Importo del servizio soggetto a ribasso	€	190.750,49
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.620,00
TOTALE SERVIZIO	€	195.370,49

Separazione in lotti: Per la tipologia dell'appalto non è stato previsto il frazionamento in lotti, di cui all'art. 51 del Codice; per la regolare esecuzione dell'appalto occorre una perfetta sincronicità di esecuzione dei due sottoservizi principale e secondario. Come già sperimentato in precedenti occasioni, tale sincronicità di azione è difficile da conseguire attraverso il frazionamento dell'appalto in lotti separati.

Art. 5 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del *Codice*. **Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento.**

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:

- a) per i quali sussistono le cause ostative per la partecipazione alle procedure di gare di cui all'art. 80 del *Codice*.
- b) per i quali sussistono provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i. (*piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2006*).
- c) aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 non in possesso, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del *Codice*, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del *Codice*, **sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre**; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; è prevista l'esecuzione del servizio da parte di una consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, qualora ricorrano le ragioni di cui all'art. 48 c. 7-bis) del *Codice*, resta inteso che in caso di violazione di tali ragioni **sono esclusi**

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di **indicare in sede di gara, le quote di partecipazione allo stesso**, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 c. 2 del Regolamento così come modificato dall'art. 12 c.9 della L. 80/2011, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto del servizio nella percentuale corrispondente.

Inoltre, qualora un operatore economico, intendesse partecipare alla gara in RTI o in Forma Consortile, dovrà attenersi/allegare:

1) se non ancora costituiti all'art. 48 c. 8 del Codice;

2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto notarile di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del servizio e della relativa quota percentuale riferita all'importo complessivo del servizio affidato ai componenti del raggruppamento o il consorzio ordinario; in alternativa: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi, deve presentare e sottoscrivere, sia la dichiarazione di cui all'Allegato "A" domanda di partecipazione, distintamente per ciascun operatore economico partecipante, in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale nonché, quella relativa al possesso dei requisiti minimi di qualificazione richiesti nella presente Lettera Invito, relativamente alla quota minima di partecipazione prevista dal comma 2 dell'art. 92 del Regolamento così come modificato dall'art. 12 c.9 della L. 80/2011;

4) è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice;

5) i consorzi stabili devono indicare in ogni caso tutti i propri consorziati e, qualora non eseguano il servizio direttamente con la propria organizzazione di impresa ma ricorrano ad uno o più consorziati, devono individuare esplicitamente questi ultimi, i quali devono presentare distintamente per ciascun operatore economico partecipante sia la dichiarazione di cui all'Allegato "A" domanda di partecipazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale nonché quella relativa al possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nel presente disciplinare di gara.

Art.6 – CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, in possesso dei seguenti requisiti:

1. Condizione di ammissione - Requisiti di ordine professionale dei partecipanti alla gara.

I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere:

1.1) - Iscrizione alla CC.II.AA. per attività concernenti lo svolgimento di servizi di manutenzione e riparazione di impianti idrico-sanitari, depuratori di acque reflue e diciture affini. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

1.2) - Al fine dello svolgimento del servizio di trasporto e conferimento dei fanghi prodotti nell'impianto di depurazione, Iscrizione, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs 152/06 e D.M. 120/2014, per la seguente categoria e classe minima: Categoria 4 - Classe F (volume annuo trattato inferiore a 3.000 tonnellate), raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi; Mezzi di trasporto autorizzati per il codice CER 190801 – 190802 – 190805.

1.3) - Iscrizione, ovvero risultare tra i richiedenti l'iscrizione all'albo della White list della competente Prefettura ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013: "elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" (vedi anche l'art. 08 del presente disciplinare).

Per le ditte di altri stati membri, non aventi sede in Italia è richiesta prova di iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese di stabilimento, in uno dei Registri professionali e commerciali istituiti in tale paese.

Le attestazioni di cui sopra potranno essere sostituite da apposita dichiarazione sostitutiva. In tal caso la ditta potrà essere chiamata a dimostrare il possesso dei requisiti soltanto dichiarati, mediante verifiche effettuate d'ufficio.

2) - Requisiti di ordine speciale dei partecipanti alla gara

2.1) – Capacità economica e finanziaria

In merito al requisito prescritto dall'art. 83, comma 1 lettera b) del codice, il possesso dello stesso riguarda il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

Il fatturato globale posseduto nell'ultimo triennio dovrà complessivamente risultare almeno pari all'importo a base d'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ossia € 195.370,49 al netto dell'I.V.A.; detto requisito dovrà essere posseduto in proporzione anche dalle imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni secondo la formula:

$(195.370,49 : 36) \times \text{numero di mesi di attività}$

2.2) Capacità tecnica

L'operatore economico dovrà dimostrare il possesso della capacità tecnica e professionale mediante dichiarazione di:

1. Elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni, che sommati raggiungano un importo complessivo non inferiore all'importo a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza, di euro 195.370,49 (in proporzione per imprese esercenti da meno di 3 anni);
2. Possesso certificazione di qualità ISO 9001 rilasciata da organismo accreditato. In caso di ATI la certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento; in caso di consorzio la certificazione deve essere posseduta sia dal consorzio che dal consorziato.
3. Nomina del responsabile di processo con qualifica idonea (Perito Chimico e/o Ingegnere) alla conduzione e manutenzione di impianti di depurazione, con almeno 7 mesi di esperienza nella conduzione dei predetti impianti, con espressa dichiarazione di accettazione dell'incarico con firma autenticata nelle forme di legge sia del legale rappresentante dell'impresa concorrente, sia dal tecnico;
4. dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso delle attrezzature tecniche ed

operative e misure che l'Impresa adotterà per garantire la qualità del servizio;

Il possesso del requisito richiesto, dichiarato in sede di gara, dovrà essere dimostrato come segue:

2.2.a) - nel caso di servizi prestati presso Amministrazioni o Enti pubblici, a mezzo presentazione dei relativi certificati comprovanti l'esecuzione del servizio, rilasciati e vistati dalle stesse;

2.2.b) - nel caso di servizi prestati presso privati, a mezzo presentazione di idonea dichiarazione comprovanti l'esecuzione del servizio oppure potranno essere presentate le relative fatturazioni;

2.3) Alle condizioni previste dell'art.48, comma 8, D.lgs.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art.45 comma 2 lett. d) (*ATI*) ed e) (*consorzi ordinari*) anche se non ancora costituiti.

Le ATI e i consorzi ordinari di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e), di tipo *orizzontale* ai sensi dell'art.48 D.lgs.50/2016, sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara, le rispettive percentuali del servizio, corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in conformità all'art.48, comma 4, D.lgs. 50/2016.

Art. 07 - AVVALIMENTO

In attuazione al combinato disposto degli artt. 89 e 45 del *Codice*, il concorrente singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1 **con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice**, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del *Codice*.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 89 c. 5 *Codice*, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito - *a pena di esclusione* - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (*art. 89 c. 7 del d.lgs. 50/2016*)

Art.08 - SUBAPPALTO

I servizi individuati come principali (servizi a corpo) descritti nel CAPO I del Capitolato Speciale d'appalto, non potranno essere subappaltati mentre quelli individuati come secondari nel CAPO II del Capitolato Speciale d'appalto (servizi a misura) potranno essere subappaltati in tutto o in parte; in caso di subappalto dei servizi di cui al Capo II del C.S.A., il concorrente qualificatosi per i servizi di cui al CAPO I del CSA, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di fatturato con riguardo all'intero importo dell'appalto pari ad € 195.370,49.

L'Impresa assuntrice dei servizi di cui al CAPO I, potrà tuttavia affidare, trattandoli come semplici sub affidamenti soggetti a semplice comunicazione

all'ente appaltante, prestazioni specialistiche ricomprese nei servizi remunerati a corpo, quali le analisi di laboratorio, il controllo delle strumentazioni, le revisioni dell'impianto elettrico, le revisioni di parti elettromeccaniche, ad imprese specializzate del settore.

Art. 09 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 120/2020, gli operatori economici invitati alla procedura negoziata non sono tenuti a prestare deposito cauzionale provvisorio.

Art. 10- PROTOCOLLO DI LEGALITA'

E' prevista, a pena di esclusione, l'accettazione del protocollo di legalità "**Carlo Alberto Dalla Chiesa**" nonché del "**Codice Vigna**" approvato dal Comune di Lentini con deliberazione della G.M. n. 15/2008, secondo gli schemi di cui agli *Allegati "B" ed "E"*. Costituiscono cause di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nei suddetti protocolli di legalità. (*la dichiarazione deve essere resa dal concorrente singolo, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE ,dalle imprese aderenti al contratto di rete, dagli operatori economici consorziati, designati all'esecuzione dell'appalto, dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento*).

Art. 11 - CONTRIBUTO ALL'ANAC

Ai sensi della delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020, per la partecipazione alla presente procedura ogni singolo operatore dovrà effettuare in favore dell'Autorità un versamento di € 20,00, dimostrando l'avvenuto versamento allegando la relativa ricevuta.

Art. 12 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno, obbligatoriamente, acquisire il "**PASSOE**", da produrre in sede di partecipazione alla gara tra la documentazione amministrativa. Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83 comma 9 del *Codice*.

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (*DGUE*), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente **il termine perentorio di 10 giorni** per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Costituisce, *causa di esclusione*, il mancato o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante.

Art. 14 - COMUNICAZIONI:

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avverranno sulla piattaforma del MEPA. Per l'attivazione del soccorso

istruttorio, al fine di agevolare il concorrente soggetto ad integrazioni e/o chiarimenti a poter rispondere in modo rapido, verrà inoltrata una PEC sull'indirizzo comunicato nel DGUE di gara.

Art. 15 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - INDIRIZZO DI RICEZIONE - TERMINI

Il concorrente dovrà presentare la documentazione sulla piattaforma del MEPA

**perentoriamente entro le ore 23:59 del _____ pena
l'esclusione dalla gara**

- I plichi pervenuti fuori termine non verranno aperti e verranno considerati come non presentati.

Tutte le dichiarazioni rese:

1. dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, sottoscritti con firma digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
2. potranno essere sottoscritte anche dai procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
Il procuratore speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 Codice,
3. dovranno essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
5. Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti ed allegati alla presente lettera di invito, che il concorrente è autorizzato ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall'Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato (in tale fattispecie rientra anche la mancata dichiarazione di tutti gli eventuali precedenti penali, di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale o decreti penali di condanna passati in giudicato come sopra precisato), saranno applicate le seguenti sanzioni:

- *decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione dalla gara, eventuale revoca dell'aggiudicazione, eventuale rescissione del contratto in danno);*
- *denuncia all'Autorità Giudiziaria per falso;*
- *segnalazione all'A.N.A.C.;*
- *escussione della cauzione provvisoria prodotta a corredo dell'offerta.*

Per quanto compatibili, si applicano, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Art. 16 - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA",

Nella sezione della "Documentazione amministrativa" del MEPA, il concorrente dovrà caricare la seguente documentazione:

16.1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA secondo - l'Allegato "A "domanda di partecipazione-

sottoscritta digitalmente dal **legale rappresentante dell'operatore economico**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., cui deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

16.2 - DGUE

Ai sensi dell'art. 85 comma 1, primo periodo del *Codice*, le dichiarazioni del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, economico-tecnico organizzativo, dovranno essere rese attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000 nonché anche, obbligatoriamente, mediante l'utilizzo del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo -) reperibile sul sito della Commissione Europea:

URL: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdp/filter?lang=it>

16.3 - TUTTA LA DOCUMENTAZIONE O LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RICHIESTE PER LA COMPROVA DEI REQUISITI di ordine personale, economico, tecnico e professionale richiesti dal presente disciplinare .

16.4 - omissis;

16.5 - PROTOCOLLI DI LEGALITA' – "Carlo Alberto Dalla Chiesa" e Codice VIGNA di cui ALLEGATI "B" ed "E" debitamente sottoscritti;

16.6 - DOCUMENTO PASSOE rilasciato dall'ANAC + ricevuta del versamento del contributo di € 20,00 dovute alla stessa ANAC;

16.7 - IN CASO DI AVVALIMENTO l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare:

- a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- b) Una dichiarazione, con cui l'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari, sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia.
- c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto all'art. 89 comma 1 del *Codice*, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'ambito temporale di validità del sistema di qualificazione. Per quanto non contemplato nel presente punto (21.7) si demanda all'art. 89 del *Codice*.

16.8 - NEL CASO DI CONSORZI COOPERATIVI E ARTIGIANI :

- a) **dichiarazione** che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; **in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice;**
- b) La **dichiarazione sostitutiva di cui all' Allegato "A" domanda di partecipazione, del presente disciplinare,** nel caso di **consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili,** deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

16.9 - NEL CASO DI CONSORZI STABILI dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; **in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice;**

16.10 - NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIÀ COSTITUITO mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale del servizio che verrà eseguito da ciascun concorrente;

16.11 - NEL CASO DI CONSORZIO ORDINARIO O GEIE GIÀ COSTITUITI atto costitutivo e **statuto** del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale del servizio che verrà eseguito da ciascun concorrente.

16.12 - NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO NON ANCORA COSTITUITO dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di affidamenti di servizi pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale del servizio che verrà eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Art. 17 – OFFERTA ECONOMICA

All'interno della sezione del MEPA riservata all'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere inserito (marca da bollo da € 16,00) il modello dell' Allegato "D" oppure anche il modulo disponibile sulla piattaforma stessa, assolvendo anche l'imposta di bollo da € 16,00; il modulo dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (o procuratore). Si precisa che, **nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti,** a pena di esclusione, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30/12/1982, n. 955.

L'offerta di ribasso dovrà essere espressa in percentuale, con un massimo di tre cifre decimali; nel caso in cui il concorrente indichi un numero di decimali maggiori di tre, verranno considerate solo le prime tre cifre, ignorando totalmente i restanti decimali.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima

dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

Art. 18 - ESPLETAMENTO GARA

La gara verrà celebrata sulla piattaforma telematica del MEPA

Il giorno _____

Eventuali rinvii e/o riaperture delle sedute pubbliche, verranno rese note ai partecipanti esclusivamente mediante un AVVISO pubblicato sulla stessa piattaforma. *Il Presidente della Commissione di gara, si riserva l'insindacabile facoltà di non dare luogo alla gara, nel giorno e/o all'orario previsti, senza che gli operatori economici possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Relativamente al rinvio della data di espletamento della seduta di gara, essa verrà reso noto tramite AVVISO pubblicato sulla stessa piattaforma del MEPA.*

Art. 19 - FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appalto è finanziato con fondi comunali. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel C.S.A.; **non è previsto il pagamento di alcuna anticipazione contrattuale**

Per quanto attiene ai pagamenti, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, trova applicazione il combinato disposto dall'art. 2 della L.R. 20.11.2008 n. 15 e dell'art. 3 L. 136/2010; pertanto è fatto obbligo all'aggiudicatario di indicare un numero di **conto corrente** sul quale gli enti appaltanti faranno confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la nullità assoluta del contratto stipulato, nonché l'esercizio da parte della S.A. della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni non saranno state eseguite secondo quanto previsto nella predetta Legge.

Art. 20 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. b) del Codice, con il criterio del minor prezzo. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 120/2020 si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Ai sensi dello stesso art. 97 comma 3-bis, il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter predetti, è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra richiamati o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto, con riferimento al D. Lgs 50/2016 e s.m.i.:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#);
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'[articolo 105](#);
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'[articolo 95, comma 10](#), rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'[articolo 23, comma 16](#).

6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'[articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#). La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L'aggiudicazione verrà disposta:

- anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.
- in caso di offerte con uguale punteggio totale o parità di offerta di ribasso a favore dell'impresa che nella **documentazione allegata all'offerta**, abbia dimostrato di avere eseguito su richiesta di organi pubblici, opere di demolizione, sistemazione, ristrutturazione e quant'altro reso necessario dalle previsioni urbanistiche, da quelle edilizie e dalla normativa antimafia, in materia di beni confiscati ovvero in caso non ricorra tale circostanza tramite sorteggio pubblico;
- In caso di discordanza tra la dicitura espressa in cifre, composta al massimo da tre cifre decimali, e quella scritta in lettere, varrà l'indicazione in lettere.
- Non saranno ammesse e pertanto verranno escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dal termine indicato nel presente disciplinare per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla S.A.

Si precisa, inoltre che, mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, essa sarà vincolante per il Comune, solo dopo il provvedimento di aggiudicazione efficace.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere un differimento dei termini di validità dell'offerta.

Nessun onere, nessun rimborso, nessun riconoscimento di spesa sarà riconosciuto alle ditte concorrenti per la partecipazione alla presente procedura di gara, sia per quelle ammesse in graduatoria sia per quelle escluse, anche nel caso in cui la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere di annullare e/o revocare la procedura concorsuale.

Art. 21 – STIPULA CONTRATTO

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle vigenti normative e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto dovrà essere stipulato entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Il contratto, relativo alla presente procedura verrà stipulato in forma di scrittura privata. Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le eventuali spese inerenti alla stipulazione del contratto

La stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare il servizio in pendenza della stipula del contratto e comunque nei termini previsti dall'art. 32 commi 8 e 13 del *Codice*, in quanto la mancata immediata esecuzione del servizio *de quo*, determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di

liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore presunto del servizio rapportato al periodo maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

Il contratto di appalto fra la stazione appaltante ed operatore economico non conterrà la clausola compromissoria.

Qualora l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione del servizio all'operatore economico secondo classificato

Art. 22 - CLAUSOLE RISOLUTIVE

Salva in ogni caso la facoltà d'esecuzione in danno, l'appaltatore prende atto che, fermo il diritto dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di Fallimento, Liquidazione coatta, Amministrazione controllata o Concordato preventivo;
- pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Contratto;
- ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Nei casi suddetti, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte dell'appaltatore, di lettera Raccomandata A/R con la quale l'Amministrazione dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione - senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo - procederà a incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale e all'esecuzione in danno del servizio, nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuna intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell'art.110, comma 1, del Codice.

Art. 23 - ACCORDO BONARIO

Trovano applicazione gli artt. 205 e 206 del Codice.

Art. 24 - CONTROVERSIE

25.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere, sono deferite alla competenza dell'autorità Giudiziaria del Foro di Siracusa, restando, per il combinato disposto dell'art.3, comma 19 della L. n. 244/2007 e dell'art. 15 del D.L. n. 248/2007, escluso ogni ricorso alla competenza arbitrale

25.2 L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Sicilia - Sede di Catania. Termini e modalità di presentazione dei ricorsi sono disciplinati dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., recante "Codice del Processo Amministrativo".

Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lg.vo n. 196/2003 come modificato dal D.L. 70/11, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Procedimento Ing. S. Ridolfo.

Art. 26 - CHIARIMENTI

Le richieste andranno inoltrate esclusivamente al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Salvatore Ridolfo sulla stessa piattaforma telematica del MEPA.

A pena di inammissibilità, tutti i quesiti, informazioni e chiarimenti tecnici ed amministrativi, dovranno essere formulati, esclusivamente per iscritto, **entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di celebrazione della gara.**

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Art. 27 - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL DISCIPLINARE DI GARA


- Domanda di partecipazione - Allegato "A";
- Dichiarazioni: "Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa e "Codice Vigna" (Allegato "B")
- Dichiarazione dei soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del Codice - Allegato "C";
- DICHIARAZIONE offerta economica Allegato "D";
- Protocollo di legalità approvato dal Comune di Lentini - delibera di GM n. 15/2008 (allegato E)
- Modello DGUE;
- Relazione tecnica descrittiva dell'impianto e delle operazioni di gestione;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Schema di contratto;
- Computo metrico
- Elenco prezzi.

Art. 28 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente disciplinare si applica la normativa vigente.

Lentini 28/06/2021

Il Responsabile Unico del
Procedimento
(Ing. Salvatore Ridolfo)



Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

Dal 29 GIU 2021

Al 14 LUG 2021

col n. 952

Lentini li,

Il Responsabile Ufficio Protocollo e Messì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata Certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

Dal 29 GIU 2021

Al 14 LUG 2021

al n. _____ e per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n.44 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO GENERALE